

Convenzione per l'attuazione del programma "Dottorato InPa"

tra

IL MINISTERO DELLA CULTURA con sede in Roma via del Collegio Romano n. 27 CAP 00186, C.F. c.f. 97904380587, rappresentato dalla dott.sa Marina Giuseppone, ed agli effetti del presente atto ivi domiciliato, per la sua carica di seguito denominata come Direttore generale della Direzione generale Risorse Umane e organizzazione.

e

L' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE codice fiscale 04400441004, con sede in Roma 00154, Via Ostiense n. 133, in persona del Rettore Prof. Massimiliano FIORUCCI, per la sua carica ed agli effetti del presente atto ivi domiciliato, di seguito denominata "Roma Tre";

Il Ministero della Cultura e L'Università degli Studi di Roma Tre di seguito anche congiuntamente indicate come le "Parti", singolarmente la "Parte"

VISTO

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ed in particolare l'art. 2 che ha previsto che le amministrazioni pubbliche possano attivare specifici progetti di formazione e lavoro per l'acquisizione di competenze di base e trasversali, nonché per l'orientamento professionale di diplomati e di studenti universitari, attraverso contratti di apprendistato, anche nelle more della definizione della disciplina dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro;
- il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 14 dicembre 2021, n. 226;
- il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro per le politiche giovanili del 23 marzo 2022, finalizzato a individuare *"le modalità attuative con cui, nelle more dell'attuazione della previsione di cui all'art. 47, comma 6, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le amministrazioni pubbliche possono attivare specifici progetti di formazione e lavoro per l'acquisizione, attraverso contratti di apprendistato anche nelle more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, di competenze di base e trasversali, nonché per l'orientamento professionale di studenti universitari"* (art. 1, comma 1) ed in particolare l'art. 3, comma 1, del citato decreto interministeriale del 23 marzo 2022, che istituisce il Programma "Dottorato InPa" (d'ora in poi Programma) e prevede che le Amministrazioni pubbliche che partecipano al programma *"possono attivare contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all'art. 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, esclusivamente finalizzati al conseguimento del dottorato di ricerca"*;
- i due avvisi pubblici del Dipartimento della funzione pubblica del 26/08/2025, prot. n. 60777499 e prot. n. 60777329, approvati con Decreto del Capo del Dipartimento *pro tempore* del 25/08/2025, prot. n. 60759423, con i quali, in attuazione delle disposizioni del decreto sopra citato, e in virtù del superamento della fase sperimentale dell'iniziativa, si invitano tutte le Amministrazioni centrali e locali di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ad aderire ai programmi «Tirocinio InPa» e «Dottorato InPa», inviando i progetti formativi, previa sottoscrizione di specifici protocolli e convenzioni con gli Atenei;
- Il decreto del Capo del Dipartimento del 25 agosto 2025 di proroga del termine di presentazione della manifestazione di interesse di cui all'art. 6 dell'avviso pubblico «Tirocinio InPa» e dell'art. 6 dell'avviso «Dottorato InPa»;
- che l'articolo 2, comma 1, del menzionato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 prevede l'istituzione di un apposito fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, gestito dal Dipartimento della funzione pubblica, con una dotazione pari a euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022;

- che l'art. 3, comma 7, del decreto interministeriale del 23 marzo 2022, prevede quale limite di finanziamento annuo l'importo di euro 600.000 per il Programma "Dottorato InPA";
- che l'art. 4 del citato decreto ministeriale del 23 marzo 2022 secondo cui *"agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 3, pari a 1.000.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte nel capitolo 394 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato «Fondo per promuovere esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione e contratti di apprendistato anche per studenti universitari»"*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027, con particolare riferimento all'assegnazione di risorse al C.d.R. 6 "Funzione Pubblica";
- la disponibilità del capitolo 394 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2025 rubricato *"Fondo per promuovere esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione e contratti di apprendistato anche per studenti universitari"*, pari a euro 1.781.900,00;

CONSIDERATO CHE

- che l'art 4, comma 1, lett. c) degli avvisi pubblici già citati del Dipartimento della funzione pubblica del 26/08/2025, prot. n. 60777499 e prot. n. 60777329, tra gli altri, come requisito di ammissibilità del progetto formativo, la *"stipula di specifici protocolli o convenzioni con Università statali e non statali, riconosciute dal Ministero dell'Università e della ricerca, i cui corsi di dottorato siano già stati accreditati, ai sensi del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 14 dicembre 2021, n. 226, e delle linee guida per l'accREDITAMENTO dei dottorati in vigore"*;
- che con l'avviso pubblico sopra richiamato si invitano le amministrazioni interessate ad aderire al Programma inviando i progetti formativi che saranno oggetto del dottorato di ricerca e che dovranno riguardare l'ambito di competenza dell'Amministrazione proponente ed essere riconducibili agli ambiti di interventi promossi dal PNRR previa sottoscrizione di specifici protocolli o convenzioni con gli atenei;

LA PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1– Premesse

Le premesse, gli atti ed i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 – Finalità e oggetto della Convenzione

1. Le parti intendono avviare una collaborazione volta allo sviluppo di un Progetto di alta formazione e ricerca (d'ora in poi Progetto formativo) coerente con le finalità del programma Dottorati InPA, che prevede la stipula di un contratto di apprendistato per l'alta formazione e la ricerca finalizzati al conseguimento del dottorato di ricerca e all'acquisizione di competenze specialistiche e orientamento professionale verso la pubblica amministrazione.
2. Il Progetto formativo riguarda gli ambiti di competenza di seguito indicati:

Profili giuridici della tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali; profili giuridici nello sviluppo e nella promozione delle attività culturali-

3. Il Progetto formativo mira all'acquisizione delle competenze di seguito indicate:

Il Corso ha l'obiettivo di fornire ai dottorandi una formazione rigorosa ed aperta, nella metodologia e nei contenuti, capace di rispondere alle esigenze che interrogano lo studioso del diritto pubblico e l'operatore giuridico nell'attuale contesto culturale, con costante attenzione agli sviluppi consolidati e in atto a livello sovranazionale ed europeo in particolare, onde analizzare le prospettive e le linee di tendenza più marcate nei

vari ambiti di interesse con particolare riferimento ai profili giuridici della tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali; profili giuridici nello sviluppo e promozione delle attività culturali.

Il percorso intende fornire una solida preparazione specialistica nelle diverse discipline pubblicistiche, con specifico riferimento al diritto amministrativo e in particolare all'ambito afferente alla tutela e la gestione dei beni e del patrimonio culturale, comunque idonea a garantire sbocchi lavorativi di alto livello nel settore pubblico.

La formazione è articolata in due livelli: 1) formazione giuridica generale, tendente a evidenziare da un lato l'unicità del metodo giuridico e dall'altro la specificità dei vari approcci disciplinari (soprattutto nel primo anno di corso); 2) formazione specialistica e tematica (nel secondo e terzo anno di corso).

4. Il Progetto formativo sarà sviluppato negli ambiti del dottorato, di seguito indicati:

Alta formazione e ricerca scientifica a questa collegata nei settori dell'esperienza giuridica riconducibile all'ambito pubblicistico: costituzionalistico, amministrativistico, penalistico, tributaristico, internazionalistico ed europeo. Il Corso punta altresì all'internazionalizzazione, sviluppando accordi di collaborazione scientifica e didattica con altre università e centri di ricerca.

5. Le risorse destinate alla retribuzione dei contratti di apprendistato sono pari a 30.000,00 euro lordi annui per ciascun apprendista, comprensivi degli oneri riflessi per la durata triennale dei progetti formativi coincidenti con quella dei dottorati. Alla conclusione del ciclo triennale di formazione dottorale, si risolve automaticamente il contratto di apprendistato con l'amministrazione e il dottore di ricerca non potrà avanzare pretese di ulteriori compensi o aspettative di futuri rapporti lavorativi.

6. Eventuali proroghe o sospensioni dei dottorati in corso, che si concludono con la consegna del lavoro di tesi, non hanno effetto sull'avvenuta risoluzione del contratto di apprendistato.

Articolo 3 – Impegni delle Parti

1. Le Parti si impegnano a rispettare i criteri e le modalità di selezione dei destinatari del programma Dottorati InPA, così come elencati dall'art. 7 dell'Avviso pubblico a mente del quale i partecipanti alle selezioni per l'accesso al dottorato devono:

- a) avere la cittadinanza italiana o quella di uno degli Stati membri dell'UE o essere stranieri regolarmente soggiornanti in Italia;
- b) avere un'età non superiore ai 29 anni;
- c) essere in possesso di una laurea magistrale o titolo equipollente, con votazione non inferiore a 105/110;
- d) essere iscritti al portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri <http://www.inpa.gov.it>;
- e) possedere i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) alla data di scadenza prevista per l'inoltro della domanda di partecipazione.

2. Le attività di selezione dei beneficiari dei contratti di apprendistato per l'alta formazione e la ricerca saranno svolte dall'Università in collaborazione con il Ministero della Cultura (un rappresentante del Ministero sarà componente della commissione di selezione) e avviate successivamente alla comunicazione di approvazione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del progetto formativo presentato. L'università subordina l'immatricolazione del candidato selezionato all'effettiva stipula del contratto di apprendistato con l'Amministrazione.

3. L'ammissione al Programma Dottorati InPA e la stipula del contratto di apprendistato da parte del Ministero della Cultura saranno subordinate al superamento delle prove di ammissione al corso di dottorato dell'Università di Roma Tre.

4. In caso di rinuncia al dottorato in corso di svolgimento non è ammesso il subentro di altri candidati. La rinuncia al dottorato comporta la risoluzione automatica del contratto di apprendistato.

5. L'Università di Roma Tre comunicherà al Ministero della Cultura il nominativo o i nominativi del dottorando o dei dottorandi selezionati e la data di avvio del Dottorato InPA.

6. Il Ministero della Cultura si impegna, per tutta la durata del contratto di apprendistato per l'alta formazione e la ricerca e nel rispetto dei vincoli contrattuali in relazione all'organizzazione e all'orario di lavoro, a implementare l'attività didattica che sarà definita nel Piano Formativo Individuale. Il Ministero della Cultura si

impegna, inoltre, ad agevolare la frequenza da parte dell'apprendista delle attività didattiche e di ricerca nonché all'assolvimento dei relativi impegni. L'apprendista, per l'intero periodo di svolgimento della propria formazione, si impegna a rispettare l'orario di lavoro ed ogni altro obbligo che deriva dal contratto di lavoro stipulato, nel rispetto delle disposizioni, anche di carattere organizzativo, vigenti al Ministero della Cultura.

7. La durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del Ministero della Cultura sono riportate nel contratto individuale di lavoro stipulato con il dottorando/apprendista.

8. La formazione interna all'amministrazione è pari ad almeno il 40% delle ore annue di formazione previste dal progetto formativo e la formazione esterna all'Amministrazione, svolta nell'Università a cui lo studente è iscritto, non può superare il 60 per cento dell'orario ordinamentale.

9. Le parti si impegnano ad assicurare al dottorando/apprendista le tutele assicurative previste per i lavoratori, tra cui l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL e la copertura per responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La modalità e l'eventuale ripartizione saranno oggetto di un accordo stipulato successivamente tra le parti, sentita l'INAIL.

10. In caso di infortunio avvenuto durante lo svolgimento del periodo di formazione nell'ambito del dottorato, l'Ateneo si impegna a comunicare l'evento all'Amministrazione, nei termini perentori previsti dalla normativa, ai fini della denuncia all'ente competente (INAIL). L'amministrazione esclude ogni responsabilità in caso di mancata comunicazione nei tempi previsti dalla normativa vigente dell'evento infortunistico occorso.

11. In caso di infortunio avvenuto durante il periodo di presenza presso l'Amministrazione, la stessa, si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente all'ente competente (INAIL) e ad informarne l'Università.

12. Le parti assicurano la formazione dell'apprendista in materia di tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e garantiscono l'applicazione di ogni misura di prevenzione del rischio già operativa presso l'ente.

13. Le parti si impegnano a collaborare nella redazione delle relazioni necessarie al corretto monitoraggio dell'iniziativa, come descritto nell'articolo 9 dell'avviso pubblico del Dipartimento della funzione pubblica del 26 agosto 2025.

Articolo 4 – Gestione dei “Dottorati InPA” ed erogazione del finanziamento

1. Il Ministero della Cultura, d'intesa con l'Ateneo, entro il 1° dicembre 2026, trasmette al Dipartimento della funzione pubblica la graduatoria del dottorando selezionato, l'atto di approvazione della medesima graduatoria e il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sottoscritto. Il contratto di apprendistato dovrà contenere il consenso al trattamento dei dati da parte del Dipartimento della funzione pubblica, che li utilizzerà in conformità con il Regolamento UE 679/2016 e il d.lgs. 196/2003.
2. La trasmissione dovrà avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo_dfp@mailbox.governo.it. L'oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: Selezione dei dottorandi e contratto di apprendistato relativa ai «Dottorati InPA». La trasmissione dovrà essere indirizzata a: Ufficio per l'innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze.
3. La gestione finanziaria del dottorato è affidata al Ministero della cultura. Entro 60 giorni dalla data di avvio del contratto di apprendistato, l'Amministrazione, d'intesa con l'Ateneo, trasmette al Dipartimento della funzione pubblica, un'attestazione di regolare avvio delle attività, e comunica il nominativo dell'apprendista, le date di inizio e di fine del contratto di apprendistato, l'IBAN e del codice identificativo dell'Amministrazione. Tale trasmissione dovrà avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo_dfp@mailbox.governo.it.
4. Il Dipartimento della funzione pubblica, mediante decreto di liquidazione e nei limiti delle somme già ammesse a finanziamento, dispone annualmente il trasferimento delle somme all'Amministrazione, per un importo pari al costo annuale dell'apprendistato, secondo la quantificazione di cui all'art. 3, comma 3, del presente Avviso (pari a euro 30.000 annui). La liquidazione delle somme previste per gli anni successivi

al primo sarà preceduta da una comunicazione, da parte dell'Amministrazione di conferma del regolare svolgimento delle attività.

5. L'Amministrazione si impegna a riconoscere all'apprendista la retribuzione con cadenza mensile e tutti i diritti allo stesso spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di contratti di apprendistato per l'alta formazione e ricerca (d.lgs. n. 81/2015), previa verifica dell'avanzamento delle attività formative e di apprendimento anche da parte dell'Ateneo, secondo quanto stabilito nelle convenzioni/protocolli sottoscritti tra Ateneo e Amministrazione.
6. Ogni variazione riguardante i contratti di apprendistato attivati (sospensione, rinuncia, etc.) deve essere tempestivamente comunicata dall'Amministrazione all'Ateneo e viceversa e successivamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Articolo 5 – Concorso di ammissione

1. Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del corso di Dottorato ed agli obblighi cui è soggetto l'iscritto al suddetto corso, si fa espresso riferimento al Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca. La commissione sarà integrata da un professore indicato dal Collegio dottorale con competenze specifiche relativamente al tema della ricerca.

Articolo 6 – Risultati

1. La proprietà intellettuale dei risultati di ricerca derivanti dalle attività realizzate dal Dottorando nell'ambito della presente Convenzione risulta disciplinata dalle disposizioni di cui al Decreto Lgs 10 Febbraio 2005 n.30 e dei regolamenti in materia di proprietà intellettuale delle Parti.
2. A richiesta dell'Amministrazione, la tesi di dottorato, così come ogni altro lavoro proposto per la stampa e derivante dalla collaborazione prevista nell'ambito della presente convenzione, deve essere fatta consultare alla stessa Amministrazione con almeno trenta giorni d'anticipo rispetto alla data di diffusione/pubblicazione, al fine di verificare che tali documenti non contengano Informazioni confidenziali, di proprietà dell'Amministrazione, e che questa non intende diffondere.
3. In virtù della presente convenzione di collaborazione e tenuto conto degli apporti sinergici delle Parti volti al perseguimento degli obiettivi sopra indicati, i documenti e i materiali che saranno prodotti in conseguenza delle attività previste nella presente convenzione riporteranno i loghi dei partners che sottoscrivono la presente convenzione.

Articolo 7 – Trattamento dei dati

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati presso la l'Università per le finalità di gestione del progetto formativo. Il conferimento di tali dati è necessario ai fini della partecipazione al progetto formativo.
2. Ciascuna parte dichiara di uniformarsi alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e più in generale, ad ogni altra disposizione normativa, nazionale e sovranazionale, in materia di trattamento dei dati personali attualmente in vigore o che in futuro venga a modificare, integrare o sostituire l'attuale disciplina, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante competente e delle linee guida adottate dall'European Data Protection Board.
3. L'informativa completa è allegata alla convenzione (Allegato 1). Le parti si impegnano rispettivamente a fornire copia dell'informativa ai tutor del progetto formativo.
4. I dati personali reciprocamente scambiati dalle parti al fine della stipula e sottoscrizione della presente convenzione (es. dati personali riferiti a Rettore/firmatario/legale rappresentante) saranno trattati dalle parti stesse in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

Articolo 8 - Durata della Convenzione

1. In caso di mancata approvazione da parte di Funzione Pubblica del progetto formativo di cui all'allegato A, la presente convenzione perde efficacia fin dal momento della sua sottoscrizione. La convenzione perde altresì efficacia in caso di mancata stipula dei contratti di apprendistato per mancato perfezionamento di presupposti ritenuti essenziali dalle parti.
2. La presente Convenzione avrà durata fino alla conclusione del Programma "Dottorato InPA" e comunque non oltre la scadenza dei contratti individuali di lavoro.
3. L'eventuale recesso o scadenza della convenzione non ha effetto sui dottorati in svolgimento che si concluderanno nella data concordata.

Articolo 9 – Foro competente

1. Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione è competente il Foro di Roma.

Per l'Amministrazione

Per l'Università